



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dall'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione ☐ - Ordinaria ☒ - Straordinaria, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. RUSSO Gaetano Aldo – Pres. C.C.	X		6. MICELI Marco	X	
2. BELLISSIMO Eleonora – V. Pres. C.C.	X		7. ZINGALES Leone	X	
3. CORRAO Micol	X		8. SMIRIGLIA Cinzia		X
4. CALCO' Davide	X		9. SMIRIGLIA Grazia		X
5. LO SARDO Anna Maria Rita	X		10. MICELI Antonino	X	

ASSEGNATI: N. 10	IN CARICA: N. 10	PRESENTI: N. 8	ASSENTI: N. 2
------------------	------------------	----------------	---------------

Assume la presidenza il Dr. Russo Gaetano Aldo.

Partecipano:

- il Sindaco Antonino FABIO
- il Segretario Comunale Dr. Enrico SPALLINO
- gli Assessori Comunali Fiorella Cirrincione e Salvatore Fabio
- la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Rosa Maria SCHILLIRO'

La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 3° punto all'O.d.g. avente ad oggetto "Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali" e da lettura della relativa proposta di deliberazione.

Il Presidente illustra la proposta ricordando che la stessa è seguito della volontà del consiglio di dotare l'ente di adeguata e regolamentazione di ogni processo amministrativo. Alla fine dell'iter di adeguamento ogni ufficio o funzione amministrativa sarà rigidamente regolamentata ed assegnata con specifici compiti e responsabilità. Il tutto si colloca nell'indirizzo già espresso dal consiglio di una maggiore efficienza del personale dipendente che dovrebbe perseguita anche con il processo di stabilizzazione del personale contrattista in corso. Proseguendo nell'illustrazione, chiarisce che il regolamento in proposta è di carattere generale, tratta tutti i temi principali delle entrate e, soprattutto, con lo Statuto del Contribuente (art. 12) disciplina gli obblighi che il Comune si assume per dare trasparenza ai diritti del contribuente, compresa la compensazione. Anticipa infine, che tale regolamentazione generale sarà integrata da specifici regolamenti riguardanti ogni singola entrata e che a breve al Consiglio Comunale sarà chiamato all'approvazione del regolamento sulla riscossione coattiva. Risulta chiaro l'intento dell'attuale Amministrazione Comunale di snellire la "macchina comunale" e rendere efficaci gli uffici, rendendosi disponibile alla dotazione di specifici strumenti gestionali e di adeguata e mirata formazione professionale ove necessario.

A questo punto il Presidente passa la parola al Sindaco il quale, con specifico riferimento all'attività già espletata in materia accertamento di entrate (IMU), fa osservare che gli uffici preposti sono stati già attivati per la realizzazione della Banca dati propedeutica all'accertamento e riscossione anche coattive del tributo.

Il Presidente prende atto di quanto comunicato dal Sindaco, rammentando che era stato proprio il Consiglio Comunale a dare le opportune direttive in proposito.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
- Visto il parere dell'Organo di Revisione sulla proposta avente ad oggetto "Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali" (allegato al presente atto);
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da N. 8 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **07**
- Astenuti: **n. 01** (si è astenuto il consigliere di minoranza Miceli Antonino)

DELIBERA

di approvare la proposta che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.

Alle ore 18,35 il Presidente chiude la seduta.



COMUNE DI LONGI
Provincia di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.		
PROPOSTA REGISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA N° 42 /2018 del <u>17.12.18</u>		Presentata dal Sindaco <i>Geom. Antonino FABIO</i>  (firma)
PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° 213 /2018 del <u>19.12.2018</u>		Longi, <u>19.12.2018</u>

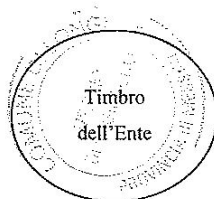
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi, 17.12.2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Rosa Maria Schillirò

Segue



IL SINDACO

PREMESSO che l'art.7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni;

RICHIAMATO l'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e s.m.i., che disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

CONSIDERATO che questo Ente non dispone di Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali ;

PRESO ATTO dei decreti legislativi che hanno introdotto importanti modifiche normative rispettivamente alla disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio, al sistema di riscossione;

VISTO che a tal fine è stato predisposto un Regolamento per la disciplina generale delle entrate volto ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che " il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio di esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO necessario gestire i procedimenti nell'ampio rispetto dei principi di trasparenza, di corretta informazione a favore dei contribuenti e di semplificazione fiscale;

RITENUTO coerente raggiungere i predetti obiettivi attraverso l'adozione da parte di regolamenti disciplinanti le entrate comunali ;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento;

VISTA la delibera n. 171 del 12 dicembre 2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema del Regolamento;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati :

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina delle entrate predisposto ai sensi del precitato art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., regolamento che si allega alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio dell'anno 2019;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LONGI
(Città Metropolitana di Messina)

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTARIE**

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate comunali
- Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe
- Art. 4 - Rapporti con i cittadini
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di Gestione
- Art. 7 - Il Funzionario responsabile.
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

DENUNCE E CONTROLLI

- Art. 9 - Dichiarazione Tributaria
- Art. 10 - Attività di Controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra Direzioni, Servizi ed Uffici comunali

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- Art. 12 - Statuto del Contribuente
- Art. 13 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Art. 14 - Pubblicità ed informazione dei provvedimenti
- Art. 15 - Rapporti con Associazioni, Caaf e Ordini professionali
- Art. 16 - Assistenza al Contribuente
- Art. 17 - Notificazione a mezzo posta

DIRITTO D'INTERPELLO

- Art. 18 - Fattispecie Oggetto del diritto di Interpello
- Art. 19 - Diritto d'interpello
- Art. 20 - Legittimazione e presupposti
- Art. 21 - Organo competente e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 22 - Contenuto delle istanze
- Art. 23 - Casi di inammissibilità delle istanze
- Art. 24 - Adempimenti successivi alla presentazione delle istanze
- Art. 25 - Efficacia delle risposte.
- Art. 26 - Disposizioni finali e di rinvio.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 27 - Oggetto dell'adesione.
- Art. 28 - Ambito dell'adesione
- Art. 29 - Competenza
- Art. 30 - Attivazione del procedimento
- Art. 31 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 32 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 33 - Svolgimento del contraddittorio
- Art. 34 - Contenuto dell'Atto di accertamento con adesione
- Art. 35 - Esito negativo del procedimento
- Art. 36 - Modalità di pagamento
- Art. 37 - Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 38 - Conciliazione giudiziale

RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 39 - Oggetto
- Art. 40 - Effetti del reclamo
- Art. 41 - Competenza alla mediazione
- Art. 42 - Valutazione del reclamo e della mediazione
- Art. 43 - Perfezionamento e sanzioni

AUTOTUTELA

- Art. 44 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 45 - Effetti

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO

- Art. 46 - Riscossione
- Art. 47 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 48 - Rimborsi
- Art. 49 - Limiti per riscossioni e rimborsi
- Art. 50 - Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 51 - Regole organizzative e procedurali per la riscossione coattiva dei tributi
- Art. 52 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 53 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione
- Art. 54 - Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche
- Art. 55 - Agevolazioni a favore di Enti no Profit
- Art. 56 - Dilazione di pagamento dei debiti non assolti
- Art. 57 - Definizione e versamenti
- Art. 58 - Rimborsi
- Art. 59 - Accollo del versamento
- Art. 60 - Sospensione del versamento

COMPENSAZIONE

- Art. 61 - Compensazione verticale
- Art. 62 - Compensazione orizzontale

SANZIONI

- Art. 63 - Applicazione ed irrogazione sanzioni

ESIMENTI

- Art. 64 - Cause di non punibilità

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 65 - Cause ostative
- Art. 66 - Ravvedimento del contribuente

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- Art. 67 - Soggetti Responsabili delle entrate extra tributarie
- Art. 68 - Accertamento delle entrate extra tributarie
- Art. 69 - Dilazione di pagamento delle entrate extra tributarie
- Art. 70 - Rimborsi delle entrate extra tributarie
- Art. 71 - Regole generali per la riscossione volontaria coattiva
- Art. 72 - Azioni cautelari ed esecutive

Art. 73 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Art. 74 - Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

Art. 75 - Esercizio dell'autotutela

CONTROLLI AGENTI CONTABILI

Art. 76 - Agenti Contabili

Art. 77 - Concessione di Riscossione del Tributo

Art. 78 - Regole Generali sul Conto della Gestione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Norme e atti di rinvio

Art. 80 - Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie, non tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Vista la normativa a carattere generale, fissata dal D.lgs. 446/97, art. 52, comma 2, il Regolamento delle entrate è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo, in specie, il Comune si avvale della deroga alla normativa citata, espressamente prevista dall'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale il legislatore ha accordato efficacia retroattiva ai regolamenti relativi ai tributi locali, se approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, in conformità dell' art.52 comma 2 del D.Lgs 15/12/97 n.446.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Definizione delle entrate comunali

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall' applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell' art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime. Costituiscono entrate di natura non tributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono di seguito elencate:

- le entrate derivanti da IMU (ICI), TASI, TARI (TARSU, TARES);
- le entrate derivanti dalla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, Imposta pubblicità e DD. PP. AA;
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
- le entrate derivanti da oneri concessori;
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe

Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale in conformità al criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l' approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera, in conformità dei parametri forniti dalla legge, entro i termini di approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa.

Se le norme che disciplinano i singoli tributi non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al precedente comma 1 si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti l' anno precedente.

In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto al Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi di legge .

Se successivamente richiesta dal Comune, la suddetta documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l' esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di Gestione

La scelta della forma di gestione deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.

La gestione se non svolta direttamente, può essere, anche, disgiunta nelle singole fasi di: liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, affidata, mediante delibera consiliare, ai soggetti indicati dall'art. 52 comma 5 lett.b), D.Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La gestione delle entrate viene eseguita nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti tributari, disciplinanti ogni singola entrata.

La responsabilità gestionale è propria del dipendente responsabile designato dall'Ente, per la gestione di ogni singola entrata, mentre, se affidata all'esterno, ricade sul soggetto terzo affidatario del servizio. In tale caso, il dipendente responsabile vigila sulla corretta e diligente osservanza da parte del soggetto esterno, affidatario del servizio, della convenzione che regola il rapporto di affidamento.

Art. 7 - Il Funzionario responsabile.

Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza, designa un dipendente responsabile al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

In particolare, il dipendente designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) dispone i rimborsi;
- c) nel caso in cui alcune fasi di attuazione della gestione del tributo vengano affidate a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- d) esercita i poteri di auto-tutela, così come disciplinato dal presente Regolamento;
- e) appone il visto di esecutività sui ruoli.
- f) compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

La sottoscrizione delle richieste, di avvisi di accertamento e di ogni altro atto gestionale o impositivo che impegna il Comune verso l'esterno è apposta dal Responsabile dell'area economico-finanziaria.

Il nominativo del Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento, la gestione delle entrate stesse.

DENUNCE E CONTROLLI

Art. 9- Dichiarazione Tributaria

Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità che sono stabilite dalla legge o dal regolamento del singolo tributo.

In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito.

Il mancato adempimento nel termine predetto, rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti e passibile delle sanzioni previste. Nel caso in cui il contribuente si ravvede nei modi e termini che il presente regolamento prevede, le sanzioni sono ridotte nella misura nello stesso indicata.

Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 10 Attività di Controllo

I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente o all'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa della Direzione Entrate tributarie, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.

Art. 11- Interrelazioni tra Uffici comunali

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Responsabile Area Finanziaria o dipendente responsabile del tributo nell'esercizio dell'attività di controllo ed accertamento.

In particolare, i dipendenti/funzionari che gestiscono i servizi comunali e gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree e suolo pubblico o per l'installazione di mezzi pubblicitari, del controllo del territorio ed il rispetto delle norme del Codice della Strada e, comunque, di ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini tributari e fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio competente.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 12 - Statuto del Contribuente

Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo dei tributi comunali, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, denominato "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità ed informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, sono disciplinati i seguenti istituti:

- Diritto di interpello;
- Accertamento con adesione;
- Reclamo e mediazione
- Autotutela;
- Compensazione;

- Dilazioni di pagamento (Rateazione).

Art. 13 - Chiarezza delle norme regolamentari

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni che sono adottate.

Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui all'Art. 18 del presente regolamento.

Art. 14 - Pubblicità ed informazione dei provvedimenti

Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- Servizio di front office e on line;
- affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sul web.

Tutti i Regolamenti sono visionabili nel sito internet del Comune di Longi.

Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 15 - Assistenza al Contribuente

Il Comune assicura, attraverso il proprio sito web, il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in auto-liquidazione, per il calcolo del tributo, per la compilazione dei modelli di versamento, per la guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.

La Direzione delle Entrate tributarie non assume alcuna responsabilità, per errori derivanti dal calcolo in autoliquidazione, da notizie inesatte o incomplete che non siano quelle diramate attraverso il proprio sito web.

Art. 16 - Notificazione a MEZZO POSTA

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale e dal Soggetto gestore delle entrate.

DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 18 - Fattispecie Oggetto del diritto di Interpello

Il presente Regolamento disciplina le istanze d'interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), nel rispetto dei principi dettati dal Titolo I (articoli da 1 a 8) del D.Lgs. n. 156/2015.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti le entrate di natura tributaria e per le quali il Comune riveste il ruolo di Ente impositore.

Art. 19 - Diritto d'interpello

Il contribuente può esercitare il diritto d'interpello per ottenere risposta riguardante fattispecie concrete e personali, relativamente ai casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge n. 212/2000 e ss.mm.ii., in quanto applicabili ai tributi locali.

In particolare, le istanze d'interpello "ordinario" presentate ai sensi della lettera a) del suddetto comma 1 vertono sull'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni nonché sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, sempre ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

Art. 20 - Legittimazione e presupposti

Possono presentare istanza d'interpello i contribuenti ed i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento delle obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, i curatori fallimentari, i procuratori del contribuente, ecc.).

L'istanza di cui al comma 1 deve essere preventiva: essa va presentata entro e non oltre la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione previsti dalla normativa del tributo oggetto dell'istanza ovvero prima della scadenza dei termini per l'assolvimento di altri specifici obblighi tributari oggetto della richiesta di chiarimenti.

Non assume rilievo la circostanza che il contribuente sia tenuto ad effettuare versamenti già prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. Non assume altresì rilievo la circostanza che l'obbligo dichiarativo non sussista per talune fattispecie impositive, purché sia previsto, in generale, dalla normativa del tributo di riferimento.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 21 - Organo competente e modalità di presentazione delle istanze

L'organo competente al quale sono rivolte le istanze d'interpello è Responsabile dell'area economico-finanziaria del Comune di Longi, per quanto riguarda i tributi gestiti direttamente, ovvero l'Ente Concessionario, con riguardo alle entrate eventualmente affidate in gestione a tale soggetto.

L'istanza, redatta in forma libera ed esente da bollo, deve contenere l'indicazione di essere diretta alla Direzione Entrate Tributarie oppure al Concessionario, per quanto di competenza di quest'ultimo, e deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

a) a mano presso gli uffici comunali della Direzione Entrate Tributarie o del Servizio Protocollo e Archivio, che provvedono a rilasciare ricevuta, ovvero presso gli uffici del Concessionario;

b) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Longi - Direzione Entrate Tributarie ovvero al Concessionario;

c) via posta elettronica certificata (p.e.c.) all'indirizzo del Comune ovvero all'indirizzo del Concessionario, riportando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "Istanza d'interpello tributario ex art. 11 L. n.212/2000";

Se l'istanza non reca l'indicazione dell'organo a cui è diretta, ovvero viene presentata ad Uffici diversi da quelli competenti alla sua ricezione, essa è trasmessa tempestivamente alla Direzione Entrate tributarie ovvero al Concessionario. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'organo competente, che ne dà notizia al contribuente.

Art. 22 - Contenuto delle istanze

L'istanza deve essere espressamente qualificata, a pena d'inammissibilità, come istanza d'interpello presentata ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e/o ai sensi del presente Regolamento.

Essa deve contenere:

- a) i dati che identificano in modo univoco l'istante ed eventualmente il suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie concreta e personale;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni inerenti all'istanza e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

All'istanza d'interpello è allegata copia della documentazione, rilevante ai fini della risposta, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante ovvero del Concessionario, per quanto riguarda le entrate ad esso affidate.

Fatti salvi i casi di inammissibilità, quando non è possibile fornire adeguate risposte per carenza dei requisiti di cui al precedente comma 2, il contribuente è invitato alla regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. Se il contribuente non provvede alla regolarizzazione entro il suddetto termine, l'istanza d'interpello è dichiarata inammissibile.

Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, al contribuente può essere richiesto, una sola volta, di integrare la propria domanda presentando ulteriore documentazione. In tal caso il parere è reso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione nel termine assegnato equivale a rinuncia all'istanza d'interpello.

Art. 23 - Casi di inammissibilità delle istanze

Le istanze d'interpello sono dichiarate inammissibili quando risultano carenti dei requisiti normativi richiesti e non sono regolarizzabili, e comunque quando:

- a) non hanno ad oggetto entrate tributarie ovvero entrate non di competenza comunale, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2;

b) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 5, comma 2;

c) sono presentate da soggetti non legittimati oppure non sono presentate preventivamente, ai sensi dell'articolo 3;

d) non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza nel caso di interpelli presentati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della Legge n. 212/2000, ossia quando non emerge, dall'istanza o dall'istruttoria condotta dall'ufficio, che il contenuto delle disposizioni normative applicabili non risulti chiaro, completo e di univoca interpretazione e non necessiti quindi di chiarimenti, anche al fine di attribuire la corretta qualificazione giuridico - tributaria alla fattispecie prospettata, ovvero quando i chiarimenti relativi a fattispecie corrispondenti sono già stati pubblicati dal Comune;

e) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza e delle quali il contribuente sia formalmente a conoscenza;

L'organo competente ha comunque facoltà di fornire una soluzione alle istanze ritenute inammissibili (ad esempio istanze non riferite a casi concreti e personali presentate da parte di soggetti portatori di interessi collettivi o che prestano assistenza fiscale); in tal caso, resta fermo e va specificato che la risposta fornita, inquadrabile come una semplice consulenza giuridica, non assume i caratteri dell'interpello e non può produrne gli effetti.

Nei casi di inammissibilità dell'istanza, ove possibile, è fornito riscontro al contribuente, specificando il motivo dell'inammissibilità ed indicando gli estremi per la consultazione degli eventuali chiarimenti già pubblicati (ovvero allegando questi ultimi).

Art. 24 - Adempimenti successivi alla presentazione delle istanze

La risposta all'istanza d'interpello, scritta e debitamente motivata, è sottoscritta dal Responsabile dell'area economico-finanziaria del Comune di Longi. Con riguardo alle entrate tributarie affidate in gestione ad un soggetto esterno, la risposta è resa dal dipendente designato da tale soggetto quale responsabile dell'entrata a cui si riferisce l'istanza, sentito comunque il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria del Comune; in tal caso la risposta dovrà essere trasmessa, contestualmente, al soggetto istante ed al Servizio Tributi.

La risposta alle istanze è resa entro i termini previsti dall'articolo 11, comma 3, della Legge n. 212/2000, ossia 90 (novanta) giorni dalla ricezione per le istanze di cui alla lettera a) del comma 1 del suddetto articolo oppure 120 (centoventi) giorni per le altre forme d'interpello.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente.

Le risposte, se ritenute di particolare interesse per la generalità dei contribuenti, sono rese sotto forma di risoluzione e pubblicate in apposita sezione sito internet istituzionale del Comune.

Art. 25 - Efficacia delle risposte.

La risposta all'istanza d'interpello vincola ogni organo tenuto all'applicazione del tributo, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al soggetto richiedente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.

Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto d'interpello, salvo rettifica della soluzione dell'istante.

Art. 26 - Disposizioni finali e di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti, in particolare l'articolo 11 della Legge n. 212/2000 ed il Titolo I (articoli da 1 a 8) del D.lgs. n. 156/2015.

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, regolanti la specifica materia.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 27 - Oggetto dell'Adesione.

Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni.

L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.lgs. 218/1997.

Art. 28 - Ambito dell'adesione

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

Art. 29 - Competenza

La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Responsabile dell'area economico-finanziaria.

Art. 30 - Attivazione del Procedimento

Il procedimento può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
- b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
- c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 31 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
- b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) il nominativo del responsabile del procedimento.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 32 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La

definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

Prima della data fissata nell'invito, il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 33 - Svolgimento del contraddittorio

Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare di verbale riassuntivo redatto al

termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima, verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 34 - Contenuto dell'Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal dipendente responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 35 - Esito negativo del procedimento

Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

Dell'eventuale esito negativo, dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 36 - Modalità di pagamento

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro 10 (dieci) giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente farà pervenire all'ufficio, la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza del

beneficio della rateazione ed il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 37 - Perfezionamento ed effetti della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

La definizione non esclude l'esercizio di una ulteriore azione accertatrice:

- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;

L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni, concernenti i tributi oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 38 - Conciliazione giudiziale

Al fine di estinguere le controversie, pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso, renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 39 - Oggetto

Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione così come

previsto dall'articolo 17 bis del D.lgs. 546/92, come modificato dal D.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Longi.

Art. 40 - Effetti del Reclamo

Con la presentazione del ricorso che funge da reclamo, l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) L'ufficio competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;

- c) Il responsabile del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) La data entro la quale deve definirsi il procedimento;
- e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere definita la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza dei termini del comma 2.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi, fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi di legge previsti.

La sospensione della riscossione non opera con riferimento ad istanze improponibili ossia che non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.lgs. 546/92.

Art. 41 - Competenza alla Mediazione

Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il Responsabile dell'area economico-finanziaria che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.lgs. 546/92 devono indicare:

- Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria e responsabile del procedimento;
- Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione, indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

Quando per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del dipendente che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 42 - Valutazione del Reclamo e della Mediazione

L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) L'accoglimento totale del reclamo;

- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
- Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 43 - Perfezionamento e sanzioni

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i ventimila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

AUTOTUTELA

Art. 44 - Esercizio dell'Autotutela

Il Dipendente responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa

all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del dipendente di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;

- errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, in precedenza negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
- L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 45 - Effetti

Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione

agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla

data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO.

Art. 46 - Riscossione

I tributi comunali che sono corrisposti in base a versamento spontaneo in base ad avviso di accertamento, sono definiti nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente.

In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento al soggetto riscuotitore, attraverso i diversi canali di pagamento adottati dall'ente per facilitare il contribuente in questa fase, offrendogli un servizio snello e diversificato, maggiormente adattabile alle sue esigenze.

A titolo esemplificativo, tra le possibili e più significative forme di pagamento adottate e/o adottabili, si

elencano le più rappresentative:□

□□□Mediante conto corrente postale intestato al Comune per specifiche entrate o al Concessionario;□

□□□Mediante disposizioni giroconti, bonifici, accreditalenti, F24 ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi;□

□□□Pagamento on line con bonifico postale o bancario;□

- Pagamento mediante pos - pagobancomat installati in appositi spazi all'uopo predisposti dai competenti Uffici Comunali (da attivare)□
- Mediante sportelli autorizzati presso tabaccherie, ricevitorie, e/o altri servizi commerciali aderenti; (da attivare)□
- Mediante carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere Comunale, o altro soggetto riscuotitore; in tale caso i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa " valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo (da attivare)□;
- Attraverso la procedura della domiciliazione bancaria R.I.D.(Rapporto interbancario diretto) (da attivare)□.

La riscossione coattiva dell'entrata, viene eseguita secondo una delle seguenti modalità:
a) con la procedura (ingiuntiva) di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lg.s 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto, altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002 .

b) con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, ovvero sia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari (ex esattori) di cui al D.Lgs 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o ai soggetti che ne faranno le veci.

Il Responsabile delle Entrate Tributarie (resp. Area Finanziaria), in ossequio alle competenze gestionali ed organizzative che la legge ed il presente regolamento gli conferiscono, valuta le risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispone, al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione scelta, nel rispetto delle procedure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 47 - Sospensione e dilazione del versamento

Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima.

Art. 48 - Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 49. Il dipendente responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della

restituzione. L'Ufficio, in caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, provvede ad effettuare la restituzione del quantum dovuto nel rispetto del termine di legge (attualmente 180 gg). Qualora l'Ufficio, in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta, che dovranno essere rispettivamente forniti e/o inoltrata/presentata nel rispetto dei tempi indicati dall'Ufficio richiedente.

4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nel rispetto dei limiti, delle modalità e termini indicati dalla normativa in vigore.

Art. 49 - Limiti per riscossioni e rimborsi

In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per addivenire alla riscossione dei propri tributi e relativi oneri di riscossioni, non si fa luogo all'accertamento, al rimborso, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio *finanziario*, qualora l'ammontare dovuto non superi € 12,00 (dodici euro), o comunque altro limite espressamente previsto, modificato o fissato in materia, da specifiche disposizioni di legge.

Il succitato limite si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.

Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite previsto per ciascun tributo, come indicati nei commi precedenti del presente articolo.

Nelle ipotesi di cui sopra l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso nei limiti e per le somme suindicate per ciascun tributo.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Art. 50 - Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modifiche

Le spese di cui al precedente comma sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

Eventuali e successive modifiche legislative in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento qualora contrastanti e/o incompatibili con i limiti sopra indicati.

Art. 51 - Regole organizzative e procedurali per la riscossione coattiva dei tributi

Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
- b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.

In regime di proroga normativa (D.L. 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita

dall'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:

- a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
- b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 10,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni

amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 12,00.

Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 12,00.

I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Le norme organizzative e di dettaglio sono definite e disciplinate nell'apposito regolamento per la riscossione coattiva dei tributi in allegato A al presente documento.

Art. 52 - Azioni cautelari ed esecutive

L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 53 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Improcedibilità per limiti d'importo;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Art. 54 - Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche

La Giunta comunale può deliberare agevolazioni sulle Tari (Tassa rifiuti) e sull'Imposta comunale sulla

pubblicità, a favore delle attività economiche situate in zone coinvolte dalla realizzazione di opere pubbliche.

La delibera di Giunta comunale deve contenere l'individuazione delle vie e delle piazze interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento dell'agevolazione. Nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte dell'organo deliberante, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente compensati/rimborsati d'ufficio dal Comune o dal soggetto che gestisce l'entrata.

Art. 55 - Agevolazioni a favore di Enti no Profit

Il Consiglio comunale può deliberare nei confronti delle ONLUS e degli enti non aventi scopo di lucro, iscritte all'albo Comunale e dell'anagrafe tributaria del Ministero dell'economia e Finanze, che erogano servizi socio assistenziali e servizi socio sanitari ai sensi delle Leggi in vigore, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali.

Art. 56 - Dilazione di pagamento dei Debiti non Assolti

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Dipendente responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, fino ad un massimo di 18 rate di pari importo, previa applicazione, a partire della scadenza del pagamento, degli interessi legali.

Il Dipendente responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.

Sull'importo dilazionato maturano gli interessi giornalieri nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

Il debitore deve consegnare alla Direzione Entrate tributarie le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

Art. 57 - Definizione e Versamenti

La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.

In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di 6 (sei) mesi, antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.

La dilazione si perfeziona col pagamento di un acconto pari al 10% (dieci per cento) della somma dovuta all'atto della concessione e del provvedimento di rateizzazione. Il versamento delle rate successive avverrà, la prima scadente l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta della dilazione e del versamento dell'acconto. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata.

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.

Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza del beneficio ed il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.

Art. 58 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00 (dieci euro).

Art. 59 - Accollo del Versamento

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo;

tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente e dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 60 - Sospensione del Versamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

COMPENSAZIONE

E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali, secondo le disposizioni del presente capo, nonché nelle altre eventuali forme imposte e disciplinate dalla legge.

Art.61- Compensazione verticale

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
- l'attestazione di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 25. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Art. 62 - Compensazione orizzontale

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo al lordo della compensazione;

- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 25. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

SANZIONI, ESIMENTI E RAVVEDIMENTO

SANZIONI

Art. 63- Applicazione ed irrogazione sanzioni

Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei Decreti Legislativi nn.471, 472, e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di tardività nel pagamento dei tributi di propria competenza, non superiore a 5 gg, l'Ufficio può invitare formalmente il contribuente ad effettuare il pagamento del quantum dovuto, con applicazione di una sanzione ridotta al 3,75%, oltre le spese di notifica, nel termine di 30 (trenta) gg dal ricevimento dell'invito bonario.

Qualora il contribuente non ottemperi nel termine indicato al pagamento, l'Ufficio procede all'emissione del relativo avviso di accertamento con applicazione integrale della sanzione di legge.

ESIMENTI

Art. 64 - Cause di non punibilità

Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.

La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

In caso di versamento del tributo ad un Comune incompetente, qualora quest'ultimo non provveda ad un riversamento diretto, resteranno dovuti dal contribuente il tributo e gli interessi legali con maturazione giornaliera, e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.

Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune di Longi, non si farà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi. Non sono comunque irrogate sanzioni ed interessi qualora la

violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 65 - Cause Ostative

Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 66 - Ravvedimento del Contribuente

Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di talune violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo dell'imposta o di presentazione della dichiarazione. Il riferimento normativo di tale istituto è l'articolo 13 del D.lg. n.472/97(e s.m.i.) che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

Tale istituto è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale, la cui entità varia a seconda i giorni del ritardo e del tipo di violazione. Il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo che vanno versati sommandoli all'imposta con lo stesso codice tributo.

Il riferimento normativo di tale istituto è l'art.7 del D.lgs,472/97 e s.m.i.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione prevista alla scadenza, la stessa può essere presentata tardivamente tramite l'applicazione di una sanzione, così facendo può essere considerata inoltrata nei termini.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 67 - Soggetti Responsabili delle entrate extra tributarie.

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i Responsabili Apicali dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 68 - Accertamento delle entrate extra tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o

contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal " Responsabile dell'area economico-finanziaria " (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
I Responsabili Apicali dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Art. 69 - Dilazione di pagamento delle Entrate extra tributarie

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:

- La provata sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà, in grado di incidere negativamente sullo stato economico del debitore;
- L'inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- La decadenza, dal beneficio concesso, in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate;
- L'applicazione degli interessi, nella misura pari all'aggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno;
- La presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.

Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il Responsabile dell'Entrata.

Art. 70 - Rimborsi delle entrate extra tributarie.

Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria dell'entrata, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 71 - Regole Generali per la Riscossione volontaria e coattiva

Le modalità di riscossione spontanea delle entrate non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina della singola entrata, la riscossione coattiva delle entrate extratributarie viene effettuata in forma diretta dal Comune con la procedura del RD del 14.04.1940 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73.

In regime di proroga normativa (DL 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.

La riscossione coattiva delle entrate extratributarie gestite direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73, oppure può essere affidata all'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono attribuite al Responsabile dell'area economico-finanziaria responsabile dell'entrata la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:

a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.

b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della

congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

Qualora la riscossione coattiva venga assegnata alla competenza dell'Ufficio Entrate Riscossione coattiva:

- l'ingiunzione fiscale compete e viene sottoscritta dal Dipendente Responsabile dell'area economico-finanziaria, responsabile dell'Entrate riscossione coattiva, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.

- sono attribuite al dipendente responsabile dell'Ufficio Entrate Riscossione coattiva tutte le attività connesse alla riscossione a mezzo ruolo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.

Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20,00 (venti euro).

Il dipendente responsabile dell'entrata ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta.

A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Dipendente responsabile dell'Entrata che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 20,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 72 - Azioni cautelari ed esecutive

L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 73 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Improcedibilità per limiti d'importo;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Art. 74 - Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.

Il dipendente responsabile competente, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.

L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

Art. 75 - Esercizio dell'autotutela

Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

CONTROLLI AGENTI CONTABILI

Art. 76 - Agenti Contabili

Il presente capo disciplina i controlli sugli Agenti contabili del Comune di Longi solo in forza del principio generale per cui chi gestisce denaro non proprio, deve rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa.

Il controllo, da effettuare con cadenza semestrale, si conclude con la consegna all'ente del conto dell'agente entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Art. 77 - Concessione di Riscossione del Tributo

In caso di affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, il concessionario della riscossione:

- comunica, entro un mese dalla firma del contratto, all'ente concedente il nominativo del soggetto che assume la funzione di Agente contabile e gli estremi dei conti correnti postali e bancari dedicati alla riscossione delle somme di competenza dell'ente. L'agente incaricato assume la funzione di Agente contabile, con tutti gli obblighi che sono

riservati agli agenti interni dell'ente. In caso di mancata comunicazione del nominativo, sarà considerato tale il rappresentante legale della società concessionaria;

- comunicare gli estremi dei conti correnti postali e bancari dedicati alla riscossione delle somme di competenza dell'ente;

- presenta entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il conto giudiziale della gestione utilizzando il modello 21 del d.p.r. 194/96, sottoscritto con firma autografa o digitale da chi ne ha i poteri di rappresentanza;

- comunica entro lo stesso termine di trenta giorni il saldo dei conti iniziale al 1 gennaio e finale al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il Dirigente del settore esegue, almeno con cadenza semestrale, controlli a campione finalizzati a verificare il flusso di incasso delle somme versate dai contribuenti. I controlli a campione sono effettuati su un numero corrispondente al 10% del totale dei bollettari per tipologia di riscossione consegnati al comune o, in mancanza di bollettari, sulla tipologia dei documenti emessi (bollettazione ordinaria, accertamenti, solleciti di pagamento, ingiunzioni di pagamento, misure cautelari, misure esecutive).

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la corrispondenza degli importi riversati dal concessionario rispetto alle risultanze dei bollettari e documenti, mediante verifica puntuale. Nel rispetto del parametro quantitativo, la scelta dei bollettari e documenti da sottoporre al controllo viene effettuato con estrazione informatica. Di tali verifiche verrà redatto il verbale e sottoscritto sia dalla società che dall'ente.

Non rivestono la qualifica di agenti contabili le Poste Italiane e l'Agenzia delle Entrate.

Art. 78 - Regole Generali sul Conto della Gestione

Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, gli Agenti contabili di cui al presente capo rendono il conto della loro gestione all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale e alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto secondo quanto prescritto dall'articolo 233 del TUEL 267/2000.

La resa del conto da parte degli agenti contabili deve essere fornita mediante modulistica conforme a quella approvata con il DPR 31 gennaio 1996, n. 194.

Il giudizio di conto dell'agente contabile concerne l'esame della regolarità delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria, effettuati semestralmente nel corso dell'esercizio e per i quali l'agente contabile ha avuto l'incarico dall'ente locale e comprende tutte le operazioni comunque effettuate di riscossione di somme da parte dei debitori dell'ente.

Il conto deve essere sottoscritto dall'agente contabile con firma autografa o digitale da chi ne ha i poteri di rappresentanza ed è sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario il quale attesta la corrispondenza con le scritture contabili dell'ente locale.

Qualora le risultanze di tali conti non corrispondano alle scritture dell'Ente, il responsabile del servizio finanziario notificherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione entro 15 giorni.

Qualora in seguito alle verifiche permangano difformità tali da non poter procedere alla parifica, entro i successivi quindici giorni e comunque almeno 30 giorni prima dell'approvazione del rendiconto, dovrà essere fatta apposita segnalazione all'organo di revisione dell'ente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Norme e atti di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Con apposito atto gestionale verrà indicata la modulistica inerente i provvedimenti coattivi oggetto del presente Regolamento.

Art. 80 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2019

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi li 17.12.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

Longi li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

C.C. N. 43

DEL 27.12.2018

~~DALLE ORE~~ // - ALLE ORE 18,00



COMUNE DI LONGI
Provincia di Messina
Revisore Unico

Verbale n. 22 del 20.12.2018

Il giorno 20 dicembre 2018 alle 9,30, presso il proprio ufficio in Mascali (CT) Via San Biagio n. 20, la sottoscritta Revisore dei Conti Rag. Angela Grasso, nominata con deliberazione del C.C. n. 41 del 10/11/2017,

Esaminata la proposta di deliberazione di C.C. n. 213 del 19/12/2018

“Approvazione del Regolamento Generale delle Entrate Comunali”

Pervenuta con pec del 19/12/2018 prot. 7463

Ha espresso compiuto parere che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Il suddetto parere, firmato digitalmente, verrà inviato per competenza agli Organi Istituzionali dell'Ente.

Alle ore 10,30 circa, la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione digitale del presente verbale.

Revisore Unico

Rag. Angela Grasso



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Località Campetto Plurimo 98070 LONGI (ME)

Ufficio Revisore Unico dei Conti

Parere del 20/12/2018

N. 22 REG. GEN. PARERI

La sottoscritta Angela Grasso, revisore dei conti del Comune di Longi, ricevuta a mezzo pec il data 19 Dicembre 2018 la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 213 del 19/12/2018 relativa alla " Approvazione del Regolamento generale delle entrate comunali"

VISTI

-la normativa a carattere generale, fissata dal D.lgs. 446/97, art. 52, comma 2, il Regolamento delle entrate è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo, in specie, il Comune si avvale della deroga alla normativa citata, espressamente prevista dall'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale il legislatore ha accordato efficacia retroattiva ai regolamenti relativi ai tributi locali, se approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme.

-Lo statuto dell'Ente

-La Legge 27 luglio 2000 n. 212 cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente".

-Richiamato l'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 2, comma 1 lettera o), n. 1) D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 Dicembre 2012, n. 213 ,

-il parere favorevole regolarità tecnica e contabile.

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore dei Conti

ESPIME

Parere FAVOREVOLE " Approvazione del Regolamento generale delle entrate comunali"

Masali 20/12/2018

Revisore Unico

Rag. Angela Grasso

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Micol Corrao

Micol Corrao

Il Presidente

Dr. Gaetano Aldo Russo

Gaetano Aldo Russo

Il Segretario Comunale

Dr. Enrico Spallino

Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, a far data dal 29.12.2018.
Longi, li 27.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Enrico Spallino

Enrico Spallino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale *Dr. Enrico Spallino* _____

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, _____ Il Segretario Comunale: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, dal _____ al _____ e che non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Enrico Spallino
